

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Ord. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Ord. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CL - Fascicolo 1 2018



STEM Mucchi Editore

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Ord. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

### ***Redazione***

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Manuel Ganarin

## L'AVVICENDAMENTO DELLE CODIFICAZIONI CANONICHE NELLA CONTINUITÀ DELLA TRADIZIONE DISCIPLINARE DELLA CHIESA. L'APPORTO DELLE INTERPRETAZIONI AUTENTICHE *PER MODUM LEGIS*\*

SOMMARIO: 1. L'interpretazione autentica *per modum legis* quale strumento di valorizzazione della *traditio canonica*. - 2. L'influsso dello *ius vetus* nella risoluzione dei dubbi di diritto. - 2.1. La continuità disciplinare indiscussa: l'interpretazione autentica dichiarativa. - 2.2. La continuità disciplinare controversa: l'interpretazione autentica esplicativa. - 2.3. Il ripristino della continuità disciplinare mediante la promulgazione di responsi autentici restrittivi. - 2.4. L'aggiornamento del significato abituale dei termini legali: l'apporto 'creativo' della *traditio canonica*. - 2.5. Il delicato equilibrio tra innovazione e tradizione sotteso alla revisione del Codice pio-benedettino. - 2.6. La *continuitas* dibattuta ed interrotta. Due casi emblematici. - 3. L'apporto strutturante del fattore storico nell'esperienza giuridica della Chiesa: 'assiologicità', 'vitalità' e 'mutabilità' della tradizione canonica.

### 1. *L'interpretazione autentica per modum legis quale strumento di valorizzazione della traditio canonica*

Come precisa la *Praefatio* al vigente Codice di Diritto Canonico promulgato da Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges* del 25 gennaio 1983, il primo *Codex* del 1917 ebbe una finalità essenzialmente ordina-

---

\* Il contributo, sottoposto a valutazione, riproduce – con le opportune aggiunte – il testo della Comunicazione presentata al XVI Congresso Internazionale di Diritto canonico organizzato dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, dal titolo “Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del *Codex Iuris Canonici*” (Roma, 4-7 ottobre 2017).

trice del diritto della Chiesa. L'impiego del modello codificatorio diede così luogo ad un intervento di ristrutturazione complessiva del sistema delle leggi canoniche, per fare sì che fosse individuato con chiarezza il *corpus* normativo da applicarsi nella vita concreta dei *christifideles*<sup>1</sup>. Il tratto innovativo del Codice piano-benedettino dunque era da rinvenirsi nell'utilizzo da parte del legislatore universale di un metodo alternativo a quello compilatorio, sebbene fosse egualmente vocato a raccogliere entro una cornice sistematicamente unitaria le fonti del diritto ecclesiale.

L'innovazione precipuamente metodologica introdotta tramite la prima codificazione canonica implicò di conseguenza la preservazione di gran parte dei contenuti del diritto sino a quel momento in vigore, fedelmente trasposti nelle concise formulazioni delle disposizioni codiciali. Il can. 6 rispecchiava con coerenza l'impostazione razionalizzatrice sottesa al Codice nel disporre come vi fosse un'identità fondamentale<sup>2</sup> tra la legislazione precedente e quella nuova, anche se non si escludeva all'interno di quest'ultima l'apporto di alcune modifiche opportune<sup>3</sup>; e nello stabilire come il ricorso allo *ius vetus*<sup>4</sup> fosse uno strumento obbligatorio per la retta comprensione dei canoni, specialmente quando riproducevano in tutto o in parte il diritto antico (nn. 2 e 3) ovvero risultava dubbio se un canone si discostasse effettivamente da esso (n. 4)<sup>5</sup>.

Il Codice giovanneo-paolino, per converso, è l'approdo di un percorso riformatore finalizzato non solo a riordinare ulterior-

---

<sup>1</sup> Si veda la *Praefatio* al Codice di Diritto Canonico del 1983, in *Acta Apostolicae Sedis* (in seguito: A.A.S.), LXXV (1983), II, pp. XVIII-XIX.

<sup>2</sup> Così M. CABREROS DE ANTA, *El Código y el antiguo derecho escrito (can. 6)*, in *Comentarios al Código de derecho canónico*, a cura di M. CABREROS DE ANTA, A. ALONSO LOBO, S. ALONSO MORÁN, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1963, p. 85.

<sup>3</sup> Il can. 6 infatti stabiliva che «Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes afferat».

<sup>4</sup> In questa sede l'espressione '*ius vetus*' fa riferimento alle fonti di diritto canonico non più in vigore, mentre l'espressione '*ius novum*' indica le norme canoniche attualmente in vigore nell'ordinamento giuridico della Chiesa.

<sup>5</sup> Si veda in argomento E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, 2013, pp. 239-240.

mente il plesso legislativo, ma ‘anche e soprattutto’ («etiam ac praesertim») <sup>6</sup> a tradurre nel linguaggio canonistico le acquisizioni ecclesiologiche del Concilio Ecumenico Vaticano II. Giovanni Paolo II ha sottolineato come vi sia un rapporto di complementarità che unisce strettamente la seconda codificazione della Chiesa agli insegnamenti conciliari <sup>7</sup>. Un rapporto che, da un lato, arricchisce l’approccio ermeneutico allo *ius Ecclesiae*, rilevando l’anacronismo insito nel metodo esegetico: la ‘proiezione’ ecclesiologica cui deve necessariamente indirizzarsi l’*opus interpretandi*, infatti, esige che «i criteri tecnico-giuridici» debbano «sempre essere completati da altri che sono insiti nella natura stessa della Chiesa» <sup>8</sup>; dall’altro, il legame strettissimo che unisce il testo codiciale agli atti del Concilio ha mutato incisivamente la portata delle relazioni che lo *ius novum* intreccia con lo *ius vetus*: il *Codex* ora vigente ha di fatto superato la ‘presunzione di conformità’ <sup>9</sup> di cui al can. 6 del Codice precedente, in forza della quale vi sarebbe stata perfetta coincidenza tra ciò che era contenuto nel Codice stesso e ciò che era contenuto nelle fonti del diritto antecedenti.

Ciò tuttavia non significa che il Codice del 1983 rappresenti un ‘corpo estraneo’ nella bimillenaria esperienza giuridica della Chiesa. D’altra parte, oltre ad avere aggiornato lo *ius Ecclesiae*, esso riproduce norme ed istituti già contemplati nel Codice del 1917, il quale perciò diviene un punto di riferimento di estrema importanza in particolare per l’applicazione del can. 6, § 2, che nella rinnovata sistematica codiciale accorda una rilevanza giuridica diversa allo *ius vetus*. La norma, infatti, prescrive che

---

<sup>6</sup> Cfr. ancora la *Praefatio* al Codice di Diritto Canonico, cit., p. XX.

<sup>7</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica* “Sacrae disciplinae legis”, 25 gennaio 1983, in A.A.S., LXXV (1983), II, pp. XI-XII.

<sup>8</sup> L. GEROSA, *L’interpretazione della legge nella Chiesa e nello Stato*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXVI (2005), I, p. 836. Sull’evoluzione del modo di interpretare le leggi canoniche, specie nel contesto dell’insegnamento conciliare, rinviamo alle riflessioni di ID., *L’interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive*, Eupress, Pregassona (Lugano), 2001, in part. pp. 99-113.

<sup>9</sup> Cfr. G. COMOTTI, *La canonica traditio come criterio di interpretazione del C.I.C. (note in margine al can. 6, § 2)*, in *Studi sul primo libro del Codex Iuris Canonici*, a cura di S. GHERRO, Padova, 1993, p. 115.

nella misura in cui i canoni del Codice riportano il diritto antico, essi sono da valutarsi anche secondo la *traditio canonica*<sup>10</sup>.

In raffronto al can. 6 del Codice del 1917, la formulazione testuale del can. 6, § 2 delimita l'incidenza ermeneutica dello *ius vetus*. Il legislatore anzitutto precisa implicitamente attraverso il termine *'quatenus'* come il Codice non si limiti a riprodurre ordinatamente il diritto antico<sup>11</sup>. In secondo luogo il canone menziona *ex professo* la 'tradizione canonica', categoria comprensiva tra l'altro delle norme che risultavano essere in vigore sino alla promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983<sup>12</sup>; per poi puntualizzare che si tratta di un criterio di valutazione obbligatorio e non esclusivo<sup>13</sup>, da utilizzare congiuntamente (*etiam*) con gli altri criteri generali di interpretazione della legge previsti nel Libro I (cann. 17 e 18). Acquisisce, infine, una certa importanza il verbo *'referre'*: la circostanza che i canoni possano 'riportare' il diritto antico, testualmente ovvero per concordanza dispositiva<sup>14</sup>, evidenzia come il Codice del 1983 sia stato posto in linea di continuità all'atto di subentrare al Codice del 1917<sup>15</sup>, reiterando principi e nor-

---

<sup>10</sup> Cfr. can. 6, § 2: «Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habitae». Il dibattito che si ebbe in occasione della redazione del canone è sintetizzato in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDII «DE NORMIS GENERALIBUS DEQUE PERSONIS PHYSICIS ET IURIDICIS», *Sessio XIV (diebus 12-16 ian. 1976 habita)*, in *Communicationes*, XXIII (1991), pp. 121-123.

<sup>11</sup> Cfr. L. CAVALAGLIO, *Traditio Canonica and Legal Tradition*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXIX (2014), p. 392.

<sup>12</sup> Cfr. J. OTADUY GUERÍN, *El derecho canónico postconciliar como ius vetus (c. 6, § 1)*, in *Le nouveau Code de droit canonique*, a cura di M. THÉRIAULT, J. THORN, Faculté de droit canonique. Université Saint-Paul, Ottawa – Ontario; Canada, 1986, p. 115 ss.; H. PREE, *Tradición canónica*, in *Diccionario general de derecho canónico*, VII, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 620.

<sup>13</sup> Cfr. J. OTADUY, *Sub can. 6*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCANA, Eunsa, Pamplona, 2002<sup>3</sup>, p. 287.

<sup>14</sup> Cfr. H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, in *Ius canonicum*, XXXV (1995), p. 432.

<sup>15</sup> Cfr. H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, cit., p. 441; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Venezia, 2015<sup>6</sup>, p. 70.

me che, in quanto 'tradizionali', sono consolidati<sup>16</sup> in un ordinamento giuridico pur sempre sottoposto – come ha insegnato Benedetto XVI – ad un continuo processo di adattamento «alle mutabili circostanze della realtà storica del Popolo di Dio»<sup>17</sup>.

In tale prospettiva la *traditio canonica* permette all'interprete di giungere ad un punto di equilibrio che rifugge due derive ermeneutiche segnalate da Giovanni Paolo II: per un verso, l'ostilità preconcepita verso le novità introdotte dal *Codex* del 1983, che può condurre persino al conferimento di una sorta di efficacia ultrattiva alle disposizioni del Codice abrogato<sup>18</sup>; per l'altro, la radicale 'attualizzazione' della normativa vigente che dà luogo ad un 'riduzionismo positivista'<sup>19</sup> atto ad identificare il diritto positivo con quello codificato, recidendo così il legame con il passato all'insegna della discontinuità disciplinare<sup>20</sup>. Il can. 6, § 2 invece prescrive di *aestimare* il canone che riporta il diritto antico, ossia di compiere un giudizio di valore<sup>21</sup>, un discernimento critico ma obiettivo che sia in grado di coniugare continuità e innovazione, specie al momento di investigare le interrelazioni tra le codificazioni avvicendatesi nel corso del XX secolo: interpretando, sì, il testo legale alla luce della sua evoluzione storica<sup>22</sup>, eccetto qualora sia posi-

---

<sup>16</sup> Cfr. H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, cit., pp. 435-436.

<sup>17</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Convegno di Studio organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione del XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, 25 gennaio 2008, in *L'Osservatore Romano*, 26 gennaio 2008, p. 5.

<sup>18</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 26 gennaio 1984*, in *A.A.S.*, LXXVI (1984), n. 4, p. 646.

<sup>19</sup> Così J. MIRAS, *Tradición canónica y novedad legislativa en el concepto de prelatura*, in *Ius canonicum*, XXXIX (1999), p. 577.

<sup>20</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 1993*, in *A.A.S.*, LXXXV (1993), n. 5, p. 1258.

<sup>21</sup> Cfr. H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, cit., pp. 439-440.

<sup>22</sup> Un'operazione interpretativa che esige, come è stato bene evidenziato, la conoscenza da parte dell'operatore del diritto della storia del diritto canonico secondo la sua tripartizione in storia delle fonti, storia delle istituzioni e storia della scienza canonica. Cfr. S. TERRÁNEO, *Sentido y significado de la historia para el canonista*, in *Anuario argentino de derecho canónico*, XVII (2011), pp. 186-187.

tivamente comprovato il mutamento del significato della norma interpretanda abitualmente invalso nell'esperienza giuridica della Chiesa<sup>23</sup>.

La tradizione canonica dunque figura quale mezzo di interpretazione del dettato codiciale che ben può essere adoperato per la soluzione di un *dubium iuris* emerso nella fase di applicazione della legge ai casi concreti. Un dubbio che potrebbe essere risolto non solo *ad casum* dai fedeli, dalla prassi amministrativa o dalla giurisprudenza, ma pure dal legislatore universale tramite un'interpretazione autentica 'presentata a modo di legge' («per modum legis exhibitae», come precisa il can. 16, § 2), che per sua natura presenta i crismi di generalità e di astrattezza propri delle norme di rango legislativo<sup>24</sup>.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice del 1983 sono state promulgate da parte del competente organo della Curia Romana – la Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico<sup>25</sup>, prima, e il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi<sup>26</sup> (ora Pon-

---

<sup>23</sup> Cfr. J. MIRAS, *Tradición canónica y novedad legislativa en el concepto de prelatura*, cit., p. 578.

<sup>24</sup> Cfr. J. OTADUY, *Sub can. 16*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, cit., p. 356. Si veda in argomento R.J. CASTILLO LARA, *De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda*, in *Communicationes*, XX (1988), p. 265 ss.; J. HERRANZ, *Interpretación auténtica*, in *Diccionario general de derecho canónico*, IV, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 715 ss.

<sup>25</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Litterae apostolicae motu proprio datae* "Recognitio Iuris Canonici" *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretandos constituitur*, 2 gennaio 1984, in A.A.S., LXXVI (1984), n. I, p. 434.

<sup>26</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica* "Pastor Bonus" *de Romana Curia*, 28 giugno 1988, in A.A.S., LXXX (1988), art. 155, p. 901. Sulle competenze del Dicastero cfr. F.J. URRUTIA, *De Pontificio Consilio de Legum Textibus Interpretandis*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, LXXVIII (1989), p. 503 ss.; V. FAGIOLO, *Competenza e struttura del Dicastero per la funzione interpretativa delle leggi della Chiesa*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, IV (1991), p. 7 ss.; J. HERRANZ, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996, p. 65 ss.; G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per*

tificio Consiglio per i Testi Legislativi)<sup>27</sup>, poi – tra il 1984 ed il 2016 trenta responsi autentici<sup>28</sup>, alcuni dei quali hanno avuto per oggetto canoni che riproducono al loro interno disposizioni ricollegabili allo *ius vetus*: segnatamente i corrispondenti canoni del Codice di Diritto Canonico pio-benedettino.

Entro tale contesto la *traditio canonica* ha potuto esercitare un multiforme influsso ermeneutico, proporzionale al tipo di interpretazione autentica promulgata. Il can. 16, § 2, infatti, distingue quattro tipologie di risposte *per modum legis* riconducibili alla *summa divisio* tra l'interpretazione autentica dichiarativa e le interpretazioni autentiche cosiddette costitutive, vale a dire esplicative di una legge dubbia, restrittive ed estensive. Ciascuna di esse ha potuto risolvere una questione di diritto specifica anche mediante l'apporto diversamente dato dalla tradizione canonica, la quale ha contribuito a riaffermare, ad esplicitare, se non anche a ripristinare la continuità disciplinare che lega il primo al secondo *Codex Iuris Canonici*; prospettando in altri casi pure un'innovazione e un aggiornamento, pur sempre nella continuità, della disposizione codiciale. E ciò anche laddove i canoni oggi in vigore assumano

---

[*l'Interpretazione dei*] *i Testi Legislativi*, in *Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2001, p. 153 ss.; T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente Magistero pontificio*, a cura del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, p. 29 ss.; F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2009, p. 205 ss.; J.I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap. Pastor Bonus*, in *Ephemerides iuris canonici*, L (2010), p. 121 ss.

<sup>27</sup> Cfr. *Annuario Pontificio per l'anno 2000*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, p. 1324.

<sup>28</sup> Cfr. A.A.S., LXXVI (1984), pp. 746-747; *ivi*, LXXVII (1985), p. 771; *ivi*, LXXVIII (1986), pp. 1323-1324; *ivi*, LXXIX (1987), pp. 1132 e 1249; *ivi*, LXXX (1988), pp. 1373 e 1818-1819; *ivi*, LXXXI (1989), pp. 388 e 991; *ivi*, LXXXII (1990), p. 845; *ivi*, LXXXIII (1991), p. 1093; *ivi*, LXXXVI (1994), pp. 541-542; *ivi*, XC (1998), p. 711; *ivi*, XCI (1999), p. 918; *ivi*, CVIII (2016), p. 707.

un significato differente o maggiormente pregnante nel quadro della dottrina ecclesiologica conciliare<sup>29</sup>.

L'illustrazione sintetica del contenuto di alcuni responsi autentici può porre in risalto come essi abbiano, ciascuno a proprio modo, valorizzato e salvaguardato la tradizione nell'economia giuridica della Chiesa.

## 2. *L'influsso dello ius vetus nella risoluzione dei dubbi di diritto*

### 2.1. *La continuità disciplinare indiscussa: l'interpretazione autentica dichiarativa*

Innanzitutto, l'interpretazione autentica può ribadire il significato per sé certo di un canone che riporta al suo interno il diritto antico, il quale perciò sollevava un dubbio di diritto meramente soggettivo.

È il caso del responso dichiarativo secondo cui il Vescovo diocesano non può dispensare dalla prescrizione del can. 767, § 1 che riserva l'omelia al sacerdote o al diacono<sup>30</sup>, in parte riconducibile al divieto imposto a tutti i laici di predicare *in ecclesia* previsto nel can. 1342, § 2 del Codice del 1917 (in seguito: CIC 17). La Commissione interprete ha potuto così confermare, conformemente alla prassi costante della Chiesa<sup>31</sup>, che durante la celebrazione eucaristica soltanto chi ha ricevuto l'ordine sacro può tenere l'omelia, la quale, come insegna il

---

<sup>29</sup> Ci sia consentito di rinviare, in argomento, alle conclusioni cui siamo giunti in M. GANARIN, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, Bononia University Press, Bologna, 2018.

<sup>30</sup> «D. Utrum Episcopus dioecesanus dispensare valeat a praescripto can. 767 § 1, quo sacerdotes aut diacono homilia reservatur. /R. *Negative*»: PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responsio ad propositum dubium circa can. 767, § 1*, 20 giugno 1987, in A.A.S., LXXIX (1987), p. 1249.

<sup>31</sup> Cfr. J.A. FUENTES, *Respuestas de la C.P. para la Interpretación Auténtica del C.I.C. de fecha 20.VI.1987*, in *Ius canonicum*, XXVIII (1988), p. 630.

Concilio Vaticano II, è parte della stessa azione liturgica<sup>32</sup>. E, come ha precisato l'art. 3, § 2 dell'Istruzione *Ecclesiae de mysterio* sulla collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti del 15 agosto 1997, la riserva apposta dal Codice ha natura di legge non meramente disciplinare che riguarda le funzioni di insegnamento e di santificazione strettamente collegate tra di loro<sup>33</sup>: pertanto non è suscettibile di dispensa, in quanto definisce ciò che è essenzialmente costitutivo dell'atto giuridico (can. 86)<sup>34</sup>.

Il responso invero ha avuto lo scopo di fugare ogni dubbio circa la revoca per contrarietà al nuovo Codice, ai sensi del can. 6, § 1, n. 2, di un rescritto concesso in via sperimentale nel 1973 a favore dell'episcopato tedesco dalla Sacra Congregazione per il Clero perché i laici, a determinate condizioni, potessero predicare anche *intra Missam*<sup>35</sup>. Trattasi di un'eccezione straordinaria, che non può considerarsi parte integrante della tradizione giuridica della Chiesa per la sola circostanza di essere stata occasionalmente accordata dalla Sede Apostolica. Il Codice del 1983 dunque non ha determinato una sorta di *revirement* in materia<sup>36</sup>: d'altro canto, la *traditio canonica* presenta un fondamento non tanto formale quanto piuttosto oggettivo o materiale, rinvenibile cioè nell'insieme dei princi-

---

<sup>32</sup> Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Constitutio* "Sacrosanctum Concilium" *de sacra liturgia*, 4 dicembre 1963, in A.A.S., LVI (1964), n. 52, p. 114.

<sup>33</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO ET ALIAE, *Instructio* "Ecclesiae de mysterio" *de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem*, 15 agosto 1997, in A.A.S., LXXXIX (1997), pp. 864-865.

<sup>34</sup> Cfr. J.M. HUELS, *Categories of indispensable and dispensable laws*, in *Studia canonica*, XXXIX (2005), p. 49 e nota 17.

<sup>35</sup> Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Responsum part. Quando quibusque sub regulis praedicatio verbi Dei committi potest laicis in actionibus liturgicis publice peragenda*, 20 novembre 1973, prot. 144823/1, in *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, V, a cura di X. OCHOA, Roma, 1980, n. 4240, col. 6686. L'applicazione delle norme previste nel rescritto diede luogo ad abusi disciplinari: cfr. W. SCHULZ, *Problemi canonistici circa la predicazione dei laici nella normativa della Conferenza Episcopale Tedesca*, in *Apolinaris*, LXII (1989), pp. 173-174.

<sup>36</sup> Cfr. G. FELICIANI, *La prédication des laïcs dans le code*, in *L'année canonique*, XXXI (1988), p. 128.

pi che riflettono l'identità costituzionale della Chiesa e non già in talune norme episodiche per giunta abrogate<sup>37</sup>.

## 2.2. *La continuità disciplinare controversa: l'interpretazione autentica esplicativa*

Lo *ius vetus* talvolta può celarsi anche all'interno di un enunciato normativo difficilmente intellegibile. L'interpretazione autentica esplicativa può così delucidare qual è il significato corretto di una norma che solleva un dubbio di diritto oggettivo, positivo e probabile, che ricade cioè sulla sua formulazione testuale, inducendo due indirizzi ermeneutici tra loro diametralmente opposti e suffragati da fondate argomentazioni giuridiche<sup>38</sup>.

Ciò è quanto accaduto con il responso riguardante il can. 964, § 2<sup>39</sup>. La precisazione circa la possibilità di servirsi liberamente del confessionale provvisto di grata fissa quale sede propria entro cui il sacerdote amministra il sacramento della penitenza («[...] quibus libere uti possint fideles, qui id desiderant»), condusse alcuni a interpretare erroneamente il canone: vi era, infatti, chi riteneva che la norma conferisse al fedele la facoltà di scegliere se ricorrere alla sede confessionale propria o a un'altra sede alternativa<sup>40</sup>. E ciò sebbene il § 3 del can. 964 disponga che le confessioni possano essere ricevute al

---

<sup>37</sup> Cfr. H. PREE, *Tradición canónica*, cit., pp. 619-620.

<sup>38</sup> Cfr. J. OTADUY, *Sub can. 14*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, cit., pp. 338-339.

<sup>39</sup> «D. Utrum attentio praescripto can. 964, § 2 CIC sacramenti minister, iusta de causa et excluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud postulet ut confessio sacramentalis excipiatur in sede confessionali crate fixa instructa. *R. Affirmative*»: PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responso ad propositum dubium circa can. 964, § 2. De loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7 luglio 1998, in A.A.S., XC (1998), p. 711.

<sup>40</sup> Cfr. *L'attività della Santa Sede nel 1998. Pubblicazione non ufficiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999, p. 1004.

di fuori del confessionale solo se vi è una giusta causa<sup>41</sup>. Il responso ha perciò chiarito che il confessore può decidere, anche contro la volontà manifestata dal penitente, per giusta causa ed escluso lo stato di necessità, che le confessioni siano ricevute nella sede confessionale propria.

In questo modo il Consiglio interprete, nel riaffermare che il confessionale è la sede privilegiata dal diritto comune, ha ricollegato la disciplina vigente a quella prevista nel Codice del 1917: il can. 909, § 2, in effetti, da intendersi alla luce di un'interpretazione autentica del 24 novembre 1920<sup>42</sup>, stabiliva indistintamente per uomini e donne che la sede propria per ascoltare le confessioni nelle chiese e negli oratori pubblici fosse il confessionale munito di grata fissa e perforata, nonostante il can. 910, § 2 consentisse ai ministri del sacramento di ricevere le confessioni degli uomini anche nelle loro case private. Quest'ultima disposizione peraltro fu applicata incondizionatamente, tanto da incentivare il ricorso sistematico a sedi alternative nelle quali celebrare il sacramento della penitenza<sup>43</sup>: una prassi talmente sedimentata da porsi quale ostacolo alla retta interpretazione del Codice giovanneo-paolino.

La legge interpretativa ha così individuato implicitamente la *ratio* dell'inciso posto a conclusione del testo del can. 964, § 2: il fedele può liberamente servirsi non già della sede alternativa, bensì di quella propria, rivendicando un vero e proprio diritto nei confronti del ministro celebrante, il quale non può legittimamente<sup>44</sup> opporsi a tale richiesta in assenza di una

---

<sup>41</sup> Cfr. T. MARTIN DE AGAR, *El canon 964 del CIC: sobre el uso del confesionario*, in *Reconciliación y penitencia*, a cura di J. SANCHO, J. BELDA, A. FUENTES, C. IZQUIERDO, E. TEJERO, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1983, pp. 1011-1012 e 1021.

<sup>42</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Dubia soluta in Plenariis comitiis eorum Patrum. De sede confessionalis*, 24 novembre 1920, in A.A.S., XII (1920), p. 576.

<sup>43</sup> Cfr. Á. MARZO, *La sede confesional y los derechos del penitente y el confesor (a propósito de una respuesta reciente del PCITL)*, in *Fidelium Iura*, VIII (1998), p. 169.

<sup>44</sup> Cfr. A.M. SAGASTI, *La sede para óir confesiones en las normas y en la pastoral del Sacramento de la Penitencia*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae*,

giusta causa<sup>45</sup>. Del resto, l'utilizzo della sede propria soddisfa talune ragioni di convenienza pastorale, consentendo anzitutto al penitente mediante l'uso della grata di non rilevare la sua identità: e ciò a salvaguardia della riservatezza e dell'integrità della confessione<sup>46</sup>. Inoltre, il confessionale preserva l'indole sacramentale e liturgica dell'atto penitenziale e l'onorabilità del confessore e del penitente, evitando che sorgano sospetti di atteggiamenti o comportamenti equivoci, legati all'amministrazione del sacramento<sup>47</sup>.

### 2.3. *Il ripristino della continuità disciplinare mediante la promulgazione di responsi autentici restrittivi*

La risoluzione data *per modum legis* a un dubbio di diritto può talvolta concretarsi nell'esercizio della funzione nomogenetica per tramite della promulgazione di responsi autentici restrittivi ed estensivi, che introducono una nuova legge trascendendo il significato ovvero l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione originario del canone interpretato, sussistente cioè nel momento in cui è entrato in vigore<sup>48</sup>. In due circostanze particolari ciò si è verificato allo scopo di ripristinare la continuità disciplinare tra i due Codici di Diritto Canonico, rein-

---

a cura del PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, p. 1070, nota 15.

<sup>45</sup> Cfr. Á. MARZOA, *La sede confesional y los derechos del penitente y el confesor (a propósito de una respuesta reciente del PCITL)*, cit., pp. 193-194; A. D'AURIA, *Il dovere e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, in *Il sacramento della penitenza*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2010, p. 171.

<sup>46</sup> Cfr. A. D'AURIA, *Il dovere e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, cit., pp. 173-174.

<sup>47</sup> Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *Los derechos de los fieles y el sacramento de la penitencia (a propósito de dos notas recientes del PCITL)*, in *Ius canonicum*, XXXIX (1999), p. 244; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Il ministro della Penitenza e la sede confessionale*, in *Ius Ecclesiae*, XI (1999), pp. 293-295; B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia, 2006, p. 277.

<sup>48</sup> Cfr. J.M. HUELS, *Classifying Authentic Interpretations of Canon Law*, in *The Jurist*, LXXII (2012), p. 610.

troducendo nel *Codex* del 1983 altrettante disposizioni che, essendo in precedenza contemplate nel Codice del 1917, dovevano ritenersi abrogate a norma del can. 6, § 1, n. 1. Un'omissione alla quale non è possibile ovviare mediante il ricorso al criterio ermeneutico della *traditio canonica*: infatti, tale criterio di per sé non è in grado di colmare una lacuna di legge al fine di determinare la 'reviviscenza' di una norma antecedentemente codificata, salvo alcuni elementi propri della tradizione stessa non siano implicitamente inclusi tra le fonti del diritto suppletorio enumerate nel can. 19<sup>49</sup>.

Nel primo caso la Commissione interprete con la risposta autentica del can. 830, § 3<sup>50</sup> ha nuovamente imposto<sup>51</sup> l'obbligo di riproduzione nel libro da stampare della licenza per la pubblicazione previamente concessa dall'Ordinario (il cosiddetto '*imprimatur*'). Il nuovo Codice, infatti, nel prevedere che l'autorità ecclesiastica dà la licenza 'espresso il proprio nome e altresì il tempo e il luogo della concessione' («expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae»), sembra limitarsi a predefinire il contenuto del provvedimento piuttosto che intimarne l'esplicito richiamo nel libro. Per converso il can. 1394, § 1 CIC 17 prescriveva chiaramente che i dati riguardanti la licenza dovessero essere riportati nello scritto autorizzato («Licentia, qua Ordinarius potestatem edendi facit, in scriptis concedatur, in principio aut in fine libri, folii vel imaginis imprimendo, expresso nomine concedentis itemque loco et tempore concessionis»). L'art. 12, §§ 2 e 4 dell'Istruzio-

---

<sup>49</sup> Cfr. H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, cit., p. 444.

<sup>50</sup> «D. Utrum licentia, de qua in can. 830 § 3, imprimenda sit in libris typis editis, indicatis nomine concedentis, die et loco concessionis. /*Affirmative*»: PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responsio ad propositum dubium circa can. 830, § 3*, 20 giugno 1987, in A.A.S., LXXIX (1987), p. 1249.

<sup>51</sup> Così C.M. ERRÁZURIZ M., *Sub can. 830*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, III/1, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCANA, Eunsa, Pamplona, 2002<sup>3</sup>, p. 348. Si vedano anche le considerazioni di E. BAURA, *Il permesso della pubblicazione di scritti*, in *Ius Ecclesiae*, I (1989), pp. 253-254. L'Autore nelle sue conclusioni afferma che l'interpretazione autentica è di natura costitutiva (*ivi*, p. 254).

ne della Congregazione per la Dottrina della Fede circa alcuni aspetti sull'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede del 30 marzo 1992 sembra confermare tale constatazione<sup>52</sup>.

Nel secondo caso è stato precisato un aspetto ulteriore della condizione giuridica assunta dal religioso insignito della dignità episcopale – definita in termini generali dal can. 705 –, stabilendo che egli è privato nel proprio istituto di appartenenza della voce attiva e passiva<sup>53</sup>.

Il responso, riferendosi indistintamente al 'Vescovo religioso' trova applicazione anche nei confronti dei Vescovi 'collocati a riposo', che attualmente non ricoprono un ufficio esterno all'istituto di provenienza: basti pensare, per esempio, al Vescovo religioso che diviene 'emerito' della diocesi cui era preposto (can. 402, § 1). È stata così promulgata una legge inabilitante analoga a quella di cui al can. 629 CIC 17, che obbligava il Cardinale o il Vescovo religioso che avesse terminato il suo incarico esterno all'istituto di farvi ritorno (§ 1): egli tuttavia poteva scegliere in quale casa risiedere, ma era privato della voce attiva e passiva (§ 2)<sup>54</sup>, vale a dire della possibilità di partecipare alle consultazioni elettorali o di essere investito di un incarico. In sede di revisione del Codice pio-benedetti-

---

<sup>52</sup> «La licenza, con le indicazioni segnalate [nel § 2, che dunque si limita a riprodurre il contenuto del can. 830, § 3: n.d.A.], deve essere stampata nei libri che vengono editi; [...] si debbono stampare anche il nome dell'Ordinario che la concede, nonché il tempo e il luogo della concessione (cf. interpretazione autentica del can. 830 § 3: AAS, LXXIX, 1987, 1249)»: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Instructio quoad aliquos adspectus usus instrumentorum communicationis socialis in doctrina fidei tradenda*, 30 marzo 1992, in *Communicationes*, XXIV (1992), p. 24.

<sup>53</sup> «D. Utrum Episcopus religiosus gaudet in proprio instituto voce activa et passiva. /R. Negative»: PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responsio ad propositum dubium circa can. 705*, 11 maggio 1986, in A.A.S., LXXVIII (1986), p. 1324.

<sup>54</sup> Cfr. can. 629: «§ 1. Dimisso cardinalatu vel episcopatu vel expleto munere extra religionem sibi a Sede Apostolica commisso, religiosus ad religionem redire tenetur. /§ 2. Potest tamen Cardinalis et Episcopis religiosus quamlibet suae religionis donum eligere in qua degat; sed caret voce activa et passiva». Cfr. J. BEYER, *Risposte della Pontificia Commissione per l'autentica interpretazione del Codice*, in *Vita consacrata*, XXV (1989), p. 165.

no si preferì stralciare il canone, posto che «Riguardo alla voce attiva e passiva di questi religiosi» avrebbe dovuto provvedere «il diritto particolare del rispettivo Istituto»<sup>55</sup>.

A ben vedere tale disposizione è riconducibile al diritto umano e, perciò, suscettibile di essere dispensata<sup>56</sup>, perché non vi è un'incompatibilità assoluta tra la condizione giuridica derivante dalla consacrazione episcopale e quella derivante dalla professione dei consigli evangelici<sup>57</sup>. Il responso invero ha altresì privato del diritto di elettorato attivo e passivo i Vescovi religiosi 'in servizio attivo', come quelli posti a capo di una diocesi o di una circoscrizione equiparata: una legge 'odiosa' non formalizzata nel Codice del 1917, ma che presenta tuttavia un fondamento 'metapositivo' desumibile dalla 'posizione ecclesiologica'<sup>58</sup> nella quale si trova colui che non può impegnarsi nell'istituto – con conseguente assoggettamento alla giurisdizione dei Superiori interni – e, al tempo stesso, provvedere alla cura pastorale di una porzione del Popolo di Dio

---

<sup>55</sup> PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE PER PROFESSIONEM CONSILIORUM EVANGELICORUM, Schema «De Institutis Vitae Consecratae per professionem consiliorum evangelicorum». *Esame delle osservazioni. 11ª sessione. Seduta del 30 aprile 1980*, in *Communicationes*, XIII (1981), p. 364.

<sup>56</sup> Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI, *Rescriptum. part. Facultas datur ut Episcopi O.F.M. qui absoluto vel dimisso munere ad Ordinem Fratrum Minorum redeunt, voce activa et passiva ceterisque iuribus religiosorum propriis gaudere possint*, 23 luglio 1979, prot. n. 3383/79, in *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, VI, a cura di X. OCHOA, Roma, 1987, n. 4724, col. 7791. Si veda in dottrina P. TOCANEL, *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando. Adnotationes*, in *Apollinaris*, LX (1987), p. 403; e L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, Bologna, 2011<sup>3</sup>, n. 3001, p. 839.

<sup>57</sup> Cfr. D.J. ANDRÉS, *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando. Responsa ad proposita dubia 17 maii 1986. Commentarium*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, LXVIII (1987), pp. 299-300; J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano, 1989, p. 384.

<sup>58</sup> Cfr. G. GIROTTI, *Sub can. 705*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 449.

dipendendo esclusivamente dal Romano Pontefice<sup>59</sup>. La norma stabilita dal responso autentico dunque non è in tale circostanza evidentemente dispensabile (can. 86).

#### 2.4. *L'aggiornamento del significato abituale dei termini legali: l'apporto 'creativo' della traditio canonica*

In altre ipotesi le interpretazioni autentiche hanno aggiornato, all'insegna della continuità disciplinare, il significato di alcuni termini legali indeterminati.

Segnatamente la *traditio canonica* rappresenta il punto di partenza dell'itinerario interpretativo, perché individua il significato abituale che la norma già esprime in modo chiaro<sup>60</sup>; e il responso, procedendo dallo *ius vetus*, innesca un 'processo creativo'<sup>61</sup> per ampliare ai sensi del can. 18 ovvero per estendere ai sensi del can. 16, § 2, rispettivamente entro ovvero al di fuori del significato proprio, l'accezione semantica delle parole incluse nel testo legale<sup>62</sup>. In questo modo ulteriori fattispecie che presentano una *ratio* simile a quella della legge interpretata possono essere sussunte all'interno di quest'ultima.

Per esempio, l'interpretazione autentica esplicativa del can. 1367<sup>63</sup>, rispondendo ad un quesito sollevato dalla Peni-

---

<sup>59</sup> Cfr. E. GAMBARI, *I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni*, Milano, 1986, p. 384; J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, cit., p. 433; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, nuova ed. a cura di V. MOSCA, Venezia, 2011, p. 593

<sup>60</sup> Cfr. K. OTIENO MWANDHA, *Doubt of law. Juridical and moral consequences*, Roma, 2016, pp. 157-159.

<sup>61</sup> Cfr. H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, cit., p. 440.

<sup>62</sup> Sulla differenza tra interpretazione ampia (o lata) ed interpretazione estensiva della legge cfr. A. PRIETO PRIETO, *La interpretación de la norma canónica*, in *Estudios de derecho canónico y derecho eclesiástico en homenaje al profesor Maldonado*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1983, pp. 631-634.

<sup>63</sup> «D. Utrum in can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum "abicere" intellegatur tantum ut actus proiciendi necne. /R. Negative et ad mentem. /Mens est

tenzieria Apostolica<sup>64</sup> ha precisato che il verbo ‘*abicerere*’ debba essere inteso in senso lato, affinché fosse sanzionato non soltanto l’atto di gettare per terra le specie consacrate – come comunemente sosteneva la canonistica<sup>65</sup> anche in merito all’interpretazione del can. 2320 CIC 17<sup>66</sup> –, ma pure qualsiasi altra azione volontariamente e gravemente spregiativa commessa nei confronti dei ‘beni’ tutelati dalla norma penale<sup>67</sup>. Nonostante la norma generale di cui al can. 18 prescriva di interpretare in senso stretto le leggi che stabiliscono una pena, il Consiglio interprete si è avvalso della potestà legislativa onde derogare ad essa, rilevando che «la “*mens legislatoris*” sia quella di punire ogni azione grave, esterna e dolosa contro il rispetto e la venerazione dovuti alla SS.ma Eucaristia»<sup>68</sup>. È stato dunque accolto il significato più ampio virtualmente in-

---

quamlibet actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem censendam esse inclusam in verbo “*abicerere*”»: PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsio ad propositum dubium circa cann. 1367 et 1442 CCEO*, 3 luglio 1999, in A.A.S., XCI (1999), p. 918.

<sup>64</sup> *L’attività della Santa Sede nel 1999. Pubblicazione non ufficiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, p. 1067.

<sup>65</sup> Cfr. la ricostruzione di P. DAL CORSO, *I Delicta graviora contro l’Eucaristia*, Venezia, 2016, p. 242.

<sup>66</sup> Il verbo *abicerere* presente nel can. 2320 CIC 17 era inteso secondo il significato di «arrojare por tierra»: *Código de Derecho Canónico y legislación complementaria. Texto latino y versión castellana, con jurisprudencia y comentarios*, a cura di L.M. DOMÍNGUEZ, S. ALONSO MORÁN, J. LÓPEZ ORTIZ, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1969, p. 857. Nello stesso senso il verbo fu tradotto in alcune edizioni in lingua nazionale del Codice del 1983: cfr., per esempio, *Codice di diritto canonico. Edizione bilingue commentata*, II, a cura di P. LOMBARDÍA, J.I. ARRIETA, Roma, 1987, p. 977. In una versione del Codice del 1983 in lingua italiana invece «*abicit*» è tradotto in senso ampio: «profana» (cfr. *Codice di Diritto Canonico. Testo ufficiale e versione italiana*, Roma, 1983, p. 785).

<sup>67</sup> Cfr. J. HERRANZ, *Tutela della Santissima Eucaristia*, in *L’Osservatore Romano*, 9 luglio 1999, n. 5, p. 1. Sulla portata dell’editoriale illustrativo dei contenuti del responso, recante la firma del Presidente del Consiglio interprete, si vedano le osservazioni di J.I. BAÑARES, *La protección penal de la Santísima Eucaristía, bien de la Iglesia y bien de los fieles, en el c. 1367 del CIC*, in *Fidelium Iura*, XIII (2003), p. 169.

<sup>68</sup> *L’attività della Santa Sede nel 1999. Pubblicazione non ufficiale*, cit., p. 1067.

cluso nel termine 'abicerere'<sup>69</sup>, sino a quel momento di incerta determinazione alla luce dei criteri generali di interpretazione della legge canonica<sup>70</sup>.

Analogamente il responso circa il can. 1398 ha prospettato un'interpretazione estensiva del concetto di 'aborto'<sup>71</sup> perché fosse non tanto superata, quanto integrata la nozione legale tradizionale risalente ad una costituzione di Sisto V del XVI secolo<sup>72</sup>, che già influenzava la comprensione dottrinale del can. 2350, § 1 CIC 17<sup>73</sup>: ora per aborto deve intendersi non solo l'espulsione del feto immaturo non vitale ma altresì l'uccisione del feto medesimo procurata in qualunque modo ed in qualunque tempo a partire dal concepimento. La soluzione al dubbio di diritto ha assicurato l'aggiornamento del dettato codiciale, per fare sì che il sistema penale della Chiesa dinanzi all'evoluzione delle tecniche abortive tutelasse più adeguatamente la vita umana del concepito, specie se soppresso nel grembo della gestante entro i primi sei mesi di gravidanza<sup>74</sup>.

---

<sup>69</sup> Cfr. G.F. READ, *Document no. VI. Preserving respect for the Eucharist*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland. Newsletter*, n. 121 (2000), p. 72. L'Autore sostiene che il responso abbia svelato un «meaning implicit» nel termine legale interpretato, perché lo *ius Ecclesiae* ha costantemente punito le condotte sacrileghe che mirano a disprezzare le sacre specie.

<sup>70</sup> Cfr. A. D'AURIA, *L'interpretazione autentica del can. 1367 e la problematica del dolo specifico*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 294.

<sup>71</sup> «D. Utrum abortus, de quo in can. 1398, intellegatur tantum de eiectione fetus immaturi, an etiam de eiusdem fetus occisione quocumque modo et quocumque tempore a momento conceptionis procuretur. /R. *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam*»: PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responso ad propositum dubium circa can. 1398*, 23 maggio 1988, in A.A.S., LXXX (1988), p. 1818.

<sup>72</sup> Cfr. *Codicis Iuris Canonici fontes*, I, a cura di P. GASPARRI, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXXVII, n. 165, pp. 308-311.

<sup>73</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *Responsa Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando. Adnotationes*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, LXXVIII (1989), p. 282; e J. SANCHIS, *L'aborto procurato: aspetti canonistici*, in *Ius Ecclesiae*, I (1989), p. 669, il quale tuttavia ritiene che il responso non sia di portata estensiva.

<sup>74</sup> Cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église. Commentaire des Canons 1311-1399*, Éditions Tardy, Paris, 1990, p. 195; V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbana University Press, Città del Vaticano, 2000, p. 366; A.G. URRU, *Punire*

Il can. 1398 invero salvaguarda anche il feto maturo una volta decorso il suddetto termine, perché altrimenti il Codice sanzionerebbe meno severamente l'aborto posto in essere nella fase finale della gravidanza – punibile come omicidio ai sensi del can. 1397 –, ancorché integri una fattispecie delittuosa oggettivamente più grave<sup>75</sup>.

## 2.5. *Il delicato equilibrio tra innovazione e tradizione sotteso alla revisione del Codice pio-benedettino*

L'incidenza ermeneutica della *traditio canonica* ha potuto ulteriormente certificare come un'innovazione introdotta dal *Codex* del 1983 si ponesse in linea di continuità non solo con gli antecedenti normativi più recenti, ossia quelli postconciliari, ma in certa misura anche con il Codice del 1917.

L'interpretazione autentica del can. 917<sup>76</sup> ha chiarito come debba essere inteso *stricto sensu* l'avverbo *'iterum'*<sup>77</sup>. È stato così limitato il diritto di accesso al sacramento dei fedeli, i quali possono comunicarsi soltanto una seconda volta nello stesso giorno entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipano. Una limitazione che esprime una duplice 'valenza tradizionale': da una parte, infatti, essa si ricollega immediatamente alle eccezioni previste da quattro Istruzioni emanate a

---

*per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*, Roma, 2002, p. 259; M. DEL MAR MARTÍN, voce *Aborto*, in *Diccionario general de derecho canónico*, I, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 75.

<sup>75</sup> Cfr. B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2008, pp. 511-512.

<sup>76</sup> «D. – Utrum, ad normam Can. 917, fideles qui Sanctissimam Eucharistiam iam recepit, possit eam eadem die suscipere altera tantum vice, an quoties eucharisticam celebrationem participat. /R. – *Affirmative ad primum; Negative ad secundum*»: PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responsio ad propositum dubium circa can. 917*, 11 luglio 1984, in A.A.S., LXXVI (1984), p. 746.

<sup>77</sup> Cfr. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, cit., p. 164; A. STANKIEWICZ, *Prima responsa authentica Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, LXXIII (1984), p. 287.

seguito della chiusura del Concilio Vaticano II<sup>78</sup>, che consentivano di ricevere l'eucaristia per non più di due volte al giorno invece che una volta soltanto, in deroga al divieto posto dal can. 857 CIC 17, all'epoca in vigore. Dall'altra, il responso non introduce una soluzione ermeneutica di radicale discontinuità tra le due codificazioni canoniche: appare del resto poco plausibile che il Codice del 1983 intendesse discostarsi così marcatamente da quanto stabiliva quello precedente, ponendosi piuttosto in una linea di rinnovamento ma all'insegna della continuità rispetto alla tradizione disciplinare della Chiesa: in un aspetto peraltro non marginale, quale la fissazione delle condizioni di accesso dei fedeli all'eucaristia.

In aggiunta la legge interpretante ha attestato come la volontà del legislatore non coincidesse con la volontà manifestata dalla Pontificia Commissione incaricata di revisionare il Codice pio-benedettino<sup>79</sup>, la quale prospettò l'interpretazione ampia del termine legale<sup>80</sup> perché il fedele potesse illimitatamente comunicarsi nello stesso giorno. L'opzione interpretati-

---

<sup>78</sup> Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, *Instructio* "Inter Oecumenici" ad executionem Constitutionis de sacra Liturgia recte ordinandam, 26 settembre 1964, in A.A.S., LVI (1964), n. 60, p. 891; Id., *Instructio altera* "Tres abhinc annos" ad executionem Constitutionis de sacra Liturgia recte ordinandam, 4 maggio 1967, *ivi.*, LIX (1967), n. 14, p. 445; Id., *Instructio* "Eucharisticum Mysterium" de cultu mysterii eucharistici, 25 maggio 1967, *ivi.*, n. 28, pp. 556-557; SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Instructio* "Immensae caritatis" de communione sacramentali quibusdam in adiunctis faciliore reddenda, 29 gennaio 1973, *ivi.*, LXV (1973), nn. 1-8 (pars II), pp. 265-266.

<sup>79</sup> Cfr. D.J. ANDRÉS, *Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando. Commentarium, in Commentarium pro religiosis et missionariis*, LXV (1984), pp. 388-389; T. RINCÓN-PÉREZ, *La facultad para comulgar dos veces al día a tenor del c. 917*, in *Ius canonicum*, XXIV (1984), p. 778.

<sup>80</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS «DE SACRAMENTIS», *Conventus dd. 29 maii – 2 iunii 1978*, in *Communicationes*, XIII (1981), p. 414; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, in *Communicationes*, XV (1983), pp. 194-195. Per un'esposizione dell'iter di elaborazione del can. 917 cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La facultad para comulgar dos veces al día a tenor del c. 917*, cit., pp. 773-775.

va avallata dal responso pare finalizzata a garantire la retta e fruttuosa partecipazione del fedele alla mensa eucaristica<sup>81</sup>: in effetti, la codificazione della facoltà di comunicarsi anche più di due volte al giorno avrebbe potuto stimolare la diffusione nel Popolo di Dio di pratiche devozionali animate da logiche 'consumistiche'<sup>82</sup> o 'quantitative'<sup>83</sup>, che potrebbero svilire tanto la dignità quanto l'efficacia spirituale del sacramento.

## *2.6. La continuitas dibattuta ed interrotta. Due casi emblematici*

Possono infine richiamarsi due ulteriori responsi che comprovano come la continuità della tradizione canonica nel passaggio dall'uno all'altro Codice possa essere discussa, se non persino interrotta attraverso la cessazione *ab extrinseco* di una norma che riporta il diritto antico.

Nonostante la finalità chiarificatrice delle interpretazioni autentiche *per modum legis*, non sempre è stata data una soluzione in grado di dissipare tutti i dubbi emersi nella fase di applicazione di una prescrizione codiciale. In un'occasione la preservazione della continuità disciplinare è stata oggetto di discussione: ancora oggi, infatti, non pare certo se gli istituti religiosi debbano adattarsi o no a quanto dichiarato dal responso autentico circa il can. 127, § 1. Esso ribadisce che il Superiore, qualora per adottare una decisione necessiti del consenso previamente espresso da un collegio o da un gruppo di persone, non possa votare con il suo consiglio né dirimere la parità dei voti<sup>84</sup>, perché il canone presuppone chiaramente la

---

<sup>81</sup> Cfr. M. BONNET, *Les décisions de la Commission d'Interprétation du Code*, in *Les Cahiers du Droit ecclésial*, II (1985), p. 130.

<sup>82</sup> Cfr. E. MIRAGOLI, *L'interpretazione autentica delle leggi ecclesiali. Due questioni sulla santa comunione. Commento alle risposte della Pontificia Commissione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, II (1989), p. 415.

<sup>83</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS «DE SACRAMENTIS», *Conventus dd. 29 maii – 2 iunii 1978*, cit., p. 415.

<sup>84</sup> «D. Utrum cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu alicuius Collegii vel personarum coetus, ad normam can. 127, §

distinzione organica tra il soggetto che richiede il consenso e quello che è tenuto ad esprimerlo<sup>85</sup>. C'è chi ha posto in risalto la necessità di conservare la tradizione propria degli istituti<sup>86</sup>, che permetterebbe al Superiore in forza del diritto proprio o della prassi di governo di ingerirsi nelle operazioni di voto; e chi ha invocato l'applicazione del principio sancito dal can. 14, secondo cui la legge nel dubbio di diritto non può urgere<sup>87</sup>: con conseguente inapplicabilità del responso nell'ambito della vita consacrata. Comunque sia, sulla questione si è pronunciata la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, sta-

---

1, ipse Superior ius habeat ferendi suffragium cum aliis, saltem ad paritatem suffragiorum dirimendam. /R. *Negative*»: PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responsio ad propositum dubium circa can. 127, § 1. De Superiore eiusque Consilio*, 5 luglio 1985, in A.A.S., LXXVII (1985), p. 771.

<sup>85</sup> Cfr. F.J. URRUTIA, *Responso Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando. Annotationes*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, LXXIV (1985), p. 618; G. GHIRLANDA, *Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)*, in *Periodica de re canonica*, XC (2001), pp. 240-241; B. ESPOSITO, *La partecipazione del Superiore religioso alle votazioni con il suo consiglio quando il diritto richiede il consenso: questione risolta? (Alcune riflessioni sui cann. 127 §1 e 627)*, *ivi*, XCV (2006), p. 50, nota 13; A. PERLASCA, *L'interpretazione autentica delle leggi ecclesiali. Il superiore e il suo consiglio (can. 127 § 1)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIII (2010), p. 311.

<sup>86</sup> Cfr. E. GAMBARI, *I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni*, cit., p. 172 ss.; A. MONTAN, *Gli IVC e le SVA. Questioni canoniche. Il superiore religioso, in forza del diritto proprio, può votare con il suo consiglio? Può dirimere la parità?*, in *Vita consacrata*, XXVII (1991), pp. 179-182; M. STOKLOSA, *Il Consiglio del Superiore provinciale*, in *Forum canonicum*, III (2008), I, p. 70; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., pp. 371-374. Già anteriormente alla promulgazione del responso autentico alcuni Autori ammettevano la possibilità che lo *ius proprium* potesse derogare al can. 127, § 1, nonostante la chiara formulazione testuale della disposizione codiciale: cfr. P.G. MARCUZZI, *Il governo degli istituti religiosi (cc. 607-633)*, in *Gli istituti religiosi nel nuovo Codice di diritto canonico*, Milano, 1984, p. 130; R. SOULLARD, *Consultations canoniques. Vote du supérieur dans son conseil*, in *Vie consacrée*, LVII (1985), pp. 188-189; R.A. HILL, *The Role of Councils*, in *Review for religious*, XLV (1986), p. 144.

<sup>87</sup> Cfr. J. TORRES, *Interpretazione autentica dei canoni riguardanti la vita consacrata. Commento*, in *Informationes SCRIS*, XIV (1988), p. 280.

bilendo «che gli istituti possono ancora regolarsi a norma delle proprie costituzioni o secondo le legittime consuetudini»<sup>88</sup>.

La continuità disciplinare inoltre può venire meno qualora si ritenga opportuno revocare una norma radicata nella tradizione canonica. È il caso del responso che ha formalmente abrogato un privilegio<sup>89</sup>, risalente al XIV secolo<sup>90</sup>, per mezzo del quale i religiosi nominati giudici del Tribunale Apostolico della Rota Romana erano esentati dalla giurisdizione del rispettivo Ordinario. La risposta autentica sembra di portata restrittiva, in quanto non risultava certo che il *Codex* del 1983 avesse determinato l'abrogazione del privilegio dell'esenzione<sup>91</sup>. E nei casi di dubbio il can. 21, nell'assumere «un certo at-

---

<sup>88</sup> CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, *Lettera del Card. J. Hamer, O.P., Prefetto della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari al Sig. Card. J. Tomko, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, 5 maggio 1987, prot. n. SpR 686/57, citata in B. ESPOSITO, *La partecipazione del Superiore religioso alle votazioni con il suo consiglio quando il diritto richiede il consenso: questione risolta? (Alcune riflessioni sui cann. 127 §1 e 627)*, cit., p. 60.

<sup>89</sup> «D. Utrum religiosi, Romanae Rotae Praelati Auditores nominati, exempti habenti sint ab Ordinario religioso et ab obligationibus, quae a professione religiosa promanant, ad instar religiosorum ad Episcopatum evectorum. /R. Negative ad utrumque, salvo iis quae ad exercitium proprii officii spectant»: PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responso ad propositum dubium*, 23 maggio 1988, in A.A.S., LXXX (1988), p. 1819.

<sup>90</sup> Ciò è attestato dall'udienza che Pio X concesse al Decano della Sacra Romana Rota il 26 luglio 1913. In quell'occasione furono riconfermati alcuni privilegi accordati sin dai tempi di Clemente VI (1342-1352), tra i quali fu menzionato quello dell'esenzione dalla giurisdizione dei rispettivi Ordinari dei Prelati Uditori designati sia tra i sacerdoti religiosi sia tra quelli secolari: «Sunt exempti, immunitate personali, ab Ordinariorum iurisdictione iuxta concessionem Clementis VI, per const. d. l. iul. a. 1349, quam confirmavit Clemens VII, bulla "Convenit aequitati" d. 5 aug. a. 1525, edicens, DD. Auditores immunes "ab omni iurisdictione, correctione, visitatione ... et potestate quorumcumque Legatorum etiam a latere ac Archiepiscoporum, Episcoporum, Praelatorum et Ordinariorum illorumque Vicariorum"»: F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, V, *De iudiciis ecclesiasticis*, I, *De iudiciis in genere et de iudiciis contentiosis*, Prati, 1914, n. 53, p. 75.

<sup>91</sup> Cfr. A. STANKIEWICZ, *Responso Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, LXXVIII (1989), p. 370.

teggimento di favore nei confronti del diritto preesistente»<sup>92</sup>, prevede che la revoca della legge pregressa non si presuma, sebbene debba essere conciliata con quella posteriore, per quanto è possibile: del resto, nel caso di specie vi era un dubbio fondato circa la ‘capacità revocatoria’ della legge posteriore, con conseguente preservazione dell’integrità giuridica della legge precedente, salvo non si rendesse necessario conciliare per determinati aspetti le due leggi. La Commissione interprete ha così potuto definire un tratto peculiare dello *status* giuridico dei Prelati Uditori religiosi, sostanzialmente uniformato a quello dei religiosi dediti alle opere di apostolato esterno all’istituto, che secondo la direttiva del Decreto conciliare *Christus Dominus* (n. 35.2, poi recepita nel can. 678, § 2) implica l’assoggettamento ai Superiori e l’obbligo di rimanere fedeli alla disciplina interna dell’istituto di provenienza<sup>93</sup>: eccettuato invero tutto ciò che può ostacolare l’adempimento dei doveri propri dell’ufficio giudiziale.

### 3. *L’apporto strutturante del fattore storico nell’esperienza giuridica della Chiesa: ‘assiologicità’, ‘vitalità’ e ‘mutabilità’ della tradizione canonica*

A conclusione della nostra rassegna può porsi in evidenza come vi sia un filo conduttore che lega i responsi autentici illustrati in questa sede nel contesto più ampio della tradizione canonica.

Il diritto della Chiesa presenta una dimensione storica che non può essere ignorata. La *traditio*, del resto, è un concetto che esprime una continuità assiologica caratterizzante l’evoluzione diacronica della realtà giuridica ecclesiale, la quale si sviluppa pur sempre in rispondenza a principi e valori che non

---

<sup>92</sup> G. COMOTTI, *La canonica traditio come criterio di interpretazione del C.I.C. (note in margine al can. 6, § 2)*, cit., p. 117.

<sup>93</sup> Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Decretum “Christus Dominus” de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia*, 28 ottobre 1965, in A.A.S., LVIII (1966), p. 691.

mutano, in quanto integrano ciò che costituisce l'identità della Chiesa stessa<sup>94</sup>.

Assumendo tale angolo prospettico è indispensabile che l'interprete scorga la 'storicità integrale'<sup>95</sup> dello *ius Ecclesiae*, che vede nella tradizione sia un mezzo di interpretazione da impiegarsi – non solo sussidiariamente – anche quando la legge di per sé ha un significato chiaro; sia, soprattutto, un elemento strutturante la norma giuridica, la quale perciò presenta un'intrinseca natura tradizionale<sup>96</sup>: il fattore storico, infatti, non è estrinseco al dato normativo, concretandosi in una 'tradizione viva'<sup>97</sup> che innerva il *corpus* legale vigente<sup>98</sup>.

All'operatore del diritto dunque compete il delicato compito di rinvenire – o meglio, di '*aestimare*', come indica il can. 6, § 2 – le radici storiche della legge canonica, continuamente sospesa tra l'esigenza di preservarne il fondamento giuridico impretebibile e l'esigenza di attualizzarne il contenuto dispositivo perché assicurati in modo efficace il bene comune. È stato giustamente scritto che mediante il ricorso alla *traditio canonica* la *lex* coincide sostanzialmente con lo *ius*<sup>99</sup>: in effetti, già Benedetto XVI aveva sottolineato come la legge umana debba ricollegarsi ad un «ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore», nel quale vi è uno *ius* che precede e dà fondamento alla legge ecclesiastica, riflettendo quel «nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere

---

<sup>94</sup> Cfr. H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, cit., p. 424; ID., *Tradición canónica*, cit., p. 621.

<sup>95</sup> Cfr. S. TERRÁNEO, *Sentido y significado de la historia para el canonista*, cit., pp. 198-199.

<sup>96</sup> Cfr. H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, cit., p. 443; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, cit., p. 70; L. CAVALAGLIO, *Traditio Canonica and Legal Tradition*, cit., p. 402.

<sup>97</sup> Cfr. S. TERRÁNEO, *Sentido y significado de la historia para el canonista*, cit., p. 198.

<sup>98</sup> Cfr. J. MIRAS, *Tradición canónica y novedad legislativa en el concepto de prelatura*, cit., p. 576.

<sup>99</sup> «Thanks to the example of canonical tradition, law (every law) can ultimately remain *ius*»: L. CAVALAGLIO, *Traditio Canonica and Legal Tradition*, cit., p. 408.

in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica»<sup>100</sup>. Una *rationabilitas* informante la legge positiva<sup>101</sup>, più volte corroborata e salvaguardata dalle interpretazioni autentiche *per modum legis*, le quali hanno potuto – come si è tentato di dimostrare – ribadire, ripristinare o interrompere la continuità del diritto canonico, se non anche aggiornarla non discontinuamente. D'altro canto, la tradizione oltre ad essere viva è pure aperta, non potendo rinchiudersi in uno sterile conservatorismo né cedere a temerarie innovazioni<sup>102</sup>: lungi da qualsivoglia degenerazione, occorre promuovere un'«ermeneutica della riforma», del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa»<sup>103</sup> anche nell'ambito del di-

---

<sup>100</sup> BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana del 21 gennaio 2012*, in A.A.S., CIV (2012), pp. 105-106.

<sup>101</sup> Sul concetto di *rationabilitas* della legge canonica rinviavo a R. COPPOLA, *Diritto divino e "rationabilitas" della legislazione ecclesiastica*, in *Diritto divino e legislazione umana*, a cura di A. FILIPPONIO, R. COPPOLA, Torino, 1998, p. 243 ss.; P. TOXÉ, *La hiérarchie des normes canoniques latines ou la rationabilité du droit canonique*, in *L'année canonique*, XLIV (2002), p. 113 ss.; S. PANIZO ORALLO, "Ratio iuris - Ratio salutis". *Una tensión dialéctica en busca del equilibrio justo (La razón del Derecho en la Iglesia al servicio de la razón de la justicia y de la salvación del hombre)*, in *Ius canonicum*, XLVI (2006), p. 209 ss.; J. OTADUY, *La ratio en las fuentes normativas del Derecho canónico*, *ivi*, XLIX (2009), p. 149 ss.; C. MINELLI, *Rationabilitas. I fondamenti dell'esperienza giuridica. Lineamenti di ricerca*, in *Ius divinum*, a cura di J.I. ARRIETA, coord. ed. C.-M. FABRIS, Venezia, 2010, p. 513 ss.; P. VALDRINI, *La decisione di governo nella Chiesa. Rationabilitas e iustitia dell'atto amministrativo singolare*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011), p. 633 ss.; C. MINELLI, *Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso*, Torino, 2015, *passim*.

<sup>102</sup> Come rilevava suggestivamente O. GIACCHI, *Innovazione e tradizione nella Chiesa dopo il Concilio*, in *Ephemerides iuris canonici*, XXVI (1970), pp. 23-24, la Chiesa «non può mettersi fuori dalla storia umana, né nel senso di ritirarsi dall'incessante flusso vitale di quella per accamparsi in una posizione di rifiuto delle "novità" che quel flusso via via le propone; né nel senso di rompere radicalmente con il passato, considerandolo come un museo di errori e di colpe; quasi quel passato non fosse anche la sua vita, non fosse, in certo senso, essa stessa, con i suoi santi e i suoi peccati, con la magnificenza delle sue opere e la insufficienza della sua azione di fronte all'immane compito di salvare l'umanità intera, con lo splendore della sua dottrina e le mancanze di comprensione e di partecipazione dovute alla limitatezza dei suoi uomini».

<sup>103</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005, in A.A.S., XCVIII (2006), p. 46.

ritto, che presidi la fedeltà alla tradizione e la coerenza interna dell'ordinamento giuridico<sup>104</sup>.

Trattasi di una duplice caratteristica qualificante l'economia giuridica canonica ed attualmente determinante la sua netta divaricazione dalla recente esperienza giuridica secolare. La parabola evolutiva del diritto ecclesiale, infatti, non può e non potrà mai assecondare moti disgregativi che minino il fondamento trascendente del diritto, al punto da scindere la prescrizione legale dalle sue origini radicate nella tradizione. Una separazione che si rivelerebbe, da ultimo, un 'tradimento' non tanto del passato quanto piuttosto dell'apporto strumentale dato dal diritto alla missione salvifica della Chiesa.

---

<sup>104</sup> Cfr. O. ECHAPPÉ, *La tradizione tra interpretazione e legislazione nell'ordinamento canonico*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXIX (2014), p. 374.

**MANUEL GANARIN, L'avvicendamento delle codificazioni canoniche nella continuità della tradizione disciplinare della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche *per modum legis***

Il contributo illustra alcuni esempi di interpretazioni autentiche che hanno riconfermato in vario modo nel Codice del 1983 disposizioni previste nel Codice del 1917. Una serie di interventi promossi all'insegna di un'ermeneutica della continuità' che informa lo *ius conditum* e non ammette 'rotture' con la precedente esperienza giuridica della Chiesa, anche nell'eventualità in cui si reputi necessario ovvero opportuno risolvere un *dubium iuris* attraverso la promulgazione di una risposta autentica.

**Parole chiave:** interpretazione autentica, tradizione canonica, Codice di Diritto Canonico.

**MANUEL GANARIN, The alternation of canonical codifications in the continuity of Church's disciplinary tradition. The contribution of authentic interpretations *per modum legis***

The contribution illustrates some examples of authentic interpretations that have reconfirmed in various ways in the 1983 Code provisions foreseen in the 1917 Code. A series of interventions promoted in the name of 'hermeneutic of continuity', that informs the *ius conditum* and does not allow 'breaks' with the previous juridical experience of the Church, even in the eventuality deemed necessary or appropriate to resolve a doubt of law through the promulgation of an authentic response.

**Key words:** authentic interpretation, canonical tradition, Code of Canon Law.

## INDICE DEL FASCICOLO 1 2018

### **Miscellanea**

*Arnaldo Morace Pinelli*, Il revirement della Cassazione  
in tema di assegno divorzile: in attesa delle Sezioni Unite ..... 3

*Francesco D'Agostino*, Pluralismo difficile..... 25

*Elisa Baroncini*, Attacco ai magnifici sette: il blocco nella  
composizione dell'Organo d'appello dell'OMC ..... 35

*Antonello Blasi*, L'attività internazionale della Santa Sede  
attraverso Concordati e Accordi con ordinamenti non di  
tradizione cristiana: i Paesi africani ..... 123

*Manuel Ganarin*, L'avvicendamento delle codificazioni  
canoniche nella continuità della tradizione disciplinare  
della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche  
*per modum legis* ..... 157

### **Fatti e giudizi**

*Giuseppe Dalla Torre*, Il XVI Congresso internazionale  
di Diritto canonico a cent'anni dalla promulgazione del  
*Codex iuris canonici* ..... 187

**Recensioni**..... 193

# ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@muccheditore.it](mailto:info@muccheditore.it).

***Recensioni e segnalazioni bibliografiche:*** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.